

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Giovanna Azzola
Sergio Sala

NOTAIO
Carlo Rossoni

CONSULENTE DEL LAVORO
Angelo Tacchini

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Asili nido, aumentano i contributi per la frequenza

Le cifre. Dai precedenti 1.000-1.500 euro, adesso si sale fino a un massimo di tremila per i nuclei familiari con Indicatore Isee minorenni fino a 25 mila



Con la legge di bilancio 2020, crescono da quest'anno i contributi alle famiglie per la frequenza dei loro figli negli asili nido pubblici e privati

MARCO CONTI

Buone notizie sul fronte degli asili nido; la legge di bilancio 2020 ha infatti incrementato da quest'anno, l'importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e quelli per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Dai precedenti mille e 1.500 euro, ora il contributo per i nuclei familiari in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la

prestazione) fino a 25 mila euro, sale fino ad un massimo di 3 mila euro su base annua (massimo mensile 272,72 euro).

Il modulo Isee minorenni può essere utilizzato per richiedere agevolazioni per minori figli di genitori single (quindi non coniugati tra loro e non conviventi). Per i nuclei familiari con un Isee minorenni compreso tra 25.001 e 40 mila euro, l'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro (massimo mensile 227,27 euro). A chi infine presenta un Isee minorenni superiore ai 40 mila euro, oppure non lo presenta affatto, spetta il contributo minimo, pari a 1.500 euro (massimo mensile 136,37

euro). Una recente circolare dell'Inps spiega inoltre le tre modalità che consentono di trasmettere la domanda: tramite il web, il contact center multicanale, oppure un patronato. Nel dettaglio, tramite il web, con il servizio online dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso del codice identificativo personale (Pin) Inps dispositivo, di una identità del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto. Con il contact center multicanale, se in possesso del Pin, chiamando da telefono fisso il numero verde (gratuito) 803.164 o, da telefono cellulare,

il numero 06.164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico). Infine con i patronati, attraverso i servizi telematici. Chi ha già presentato lo scorso anno la domanda per ottenere il bonus nido 2019, riceverà sul cellulare un sms che consente - tramite accesso con Pin Inps, Spid, Cns o Carta d'identità - di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall'Inps, senza dover quindi ripresentarne una nuova per l'anno in corso. L'Inps ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.925

Come funziona e come regolarsi col bonus facciate?

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la disciplina che consente una detrazione dall'imposta lorda (di seguito anche «bonus facciate»), pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Come funziona?

— LETTERA FIRMATA

Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento». La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al «bonus facciate») le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali); al fine della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo. Il recupero del 90% avviene in 10 anni a scampo dell'imposta dovuta (Irpef o Ires) e non è previsto un limite massimo di spesa.

RISPOSTA N. 1.926

Quel dilemma sul registratore telematico

Sono un artigiano, obbligato dal 1/1/2020 a certificare i ricavi con fattura elettronica o con documento commerciale. Per adempiere all'obbligo con documento commerciale (ex scontrino fiscale) posso utilizzare i servizi gratuiti forniti dall'Agenzia delle Entrate o devo necessariamente

munirmi di registratore telematico non potendo più emettere ricevute fiscali?

— LETTERA FIRMATA

Tutti i titolari di reddito di impresa che certificavano i corrispettivi con ricevute fiscali e/o scontrini fiscali devono, dal 1.1.2020, sostituire tali documenti con i corrispettivi elettronici mediante emissione di un documento commerciale telematico; nel suo specifico caso certamente può usufruire dei servizi gratuiti forniti dall'Agenzia delle Entrate. Tale obbligo, consistente nella memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, può essere adempiuto attraverso l'installazione di un registratore telematico di cassa o, in alternativa, mediante utilizzo della procedura web «Documento commerciale on line» nella specifica area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. L'adeguamento delle procedure a tale obbligo può avvenire entro il 30.6.2020, per i soggetti con volume di affari ai fini iva realizzato nell'anno 2018 inferiore a 400.000 euro.

Notaio

RISPOSTA N. 1.927

Come è possibile mutare il regime patrimoniale?

Vorrei chiedere se è possibile modificare il regime patrimoniale della coppia deciso a suo tempo. E' legittimo? Cosa comporta? Cambia qualcosa rispetto all'eredità? Siamo una coppia sposata con due figli che da separazione dei beni vorrebbe passare a comunione.

— LETTERA FIRMATA

La legge dice che le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo. Quindi, vigente il regime di separazione dei beni, i coniugi possono adottare convenzionalmente un regime di comunione. Come per tutte le convenzioni matrimoniali, è necessario l'atto pubblico notarile, ed il Notaio incaricato provvederà poi a tutti gli adempimenti pubblicitari presso i registri anagrafici. Si suole dire che le convenzioni matrimoniali sono programmatiche, cioè riguardano tutti gli atti e gli acquisti successivi rispetto alla loro stipulazione, e non possono essere derogate a tantum. Quanto, infine, al profilo successorio, il regime di comunione o separazione vigente tra i coniugi non ha effetto sulle norme che regolano la successione ereditaria tra gli stessi.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 1.928

Zia, nipoti: eredità senza testamento

Come comportarsi

Mia zia non è sposata; ha 4 tra fratelli e sorelle (di cui 2 deceduti). Siamo in 8 nipoti. Se mia zia morisse senza lasciare testamento come si dividerebbe l'eredità? Degli 8 nipoti, 4 sono figli dei 2 genitori/fratelli della zia che sono venuti a mancare.

– LETTERA FIRMATA

Il Codice Civile stabilisce che a colui che muore senza lasciare figli, né genitori o altri ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Se uno dei fratelli o delle sorelle è premorto, sono chiamati alla successione i discendenti nella linea retta di questi ultimi. Se quindi la zia venisse a mancare, e in assenza di testamento, l'eredità si divide in quattro quote uguali, in funzione del numero dei fratelli del defunto, e non in funzione del numero dei soggetti chiamati alla successione. In caso di decesso della zia, consiglio di fare una attenta verifica, per accertarsi su disposizioni testamentarie valide.

RISPOSTA N. 1.929

Posso intestare una prima casa al figlio minore?

È possibile e a che condizioni intestare un immobile a mio figlio, come prima casa? Faccio questa domanda perché mio figlio è ancora minorenne. Specifico che sono vedovo, e che sono padre di un altro figlio minorenne.

– LETTERA FIRMATA

La legge consente che un soggetto minorenne possa rendersi acquirente di un immobile, anche utilizzando le agevolazioni fiscali vigenti. Questa operazione presuppone l'autorizzazione del Giudice Tutelare, al quale dovrà essere presentato un ricorso per dimostrare la convenienza dell'operazione, nell'interesse del minore. L'operazione richiede senza dubbio la consulenza di un notaio, per valutare i molteplici aspetti tra i quali: scelta dello strumento contrattuale più idoneo; chi fornirà la provvista per il pagamento del prezzo e delle spese; quali profili di interesse segnalare al giudice; quali gli effetti nei confronti dei rapporti con l'altro figlio.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.930

Come cambiano le regole sulla maternità

Sono impiegata a tempo pieno e indeterminato presso

una banca: a maggio partorirò il mio 2° figlio, ho sentito che è stata introdotta la possibilità di usufruire dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità interamente dopo il parto. Quali i requisiti necessari per potervi accedere?.

– LETTERA FIRMATA

Le confermo l'introduzione di questa possibilità, la stessa ha origine dalla legge n. 145 del 30.12.2018 ma è rimasta in stand-by per quasi un anno. In detta circolare «è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute di gestante e nascituro». Tale facoltà può essere esercitata a prescindere al fatto che il parto avvenga prima, in coincidenza o successivamente alla data presunta del parto. La documentazione sanitaria richiesta deve essere rilasciata nel corso del 7° mese e deve certificare esplicitamente l'assenza di rischi per la madre e per il nascituro. L'insorgenza di una malattia durante l'8° e il 9° mese di gravidanza preclude la possibilità per la madre di avvalersi di tale opzione. Ne consegue che dalla data di

inizio della malattia la lavoratrice inizia il proprio congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima del parto si aggiungono a quelle da godere successivamente allo stesso. La presentazione della domanda va effettuata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto esclusivamente per via telematica, direttamente dal sito web dell'Inps , tramite Patronato o a mezzo Contact Center chiamando il n. 803164 da telefono fisso o il n. 06164164da cellulare.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.931

Tubazione rotta con relativi danni: ora chi paga?

Di recente si è rotta una tubazione che porta l'acqua all'interno del mio appartamento. Questa rottura ha provocato il rovescio di parecchi litri di acqua al piano sottostante, rovinando mobili e pareti dove è passata. Il fatto è che la situazione si è aggravata in quanto il punto di tale rottura si trovava prima del mio contatore e della mia valvola di chiusura, ed io, pur chiudendo l'acqua del mio appartamento, nulla potevo fare per impedirne la fuoriuscita. A chi tocca

pagare per questi danni?

– LETTERA FIRMATA

L'Art. 1117 del cc. prevede una presunzione di comproprietà dell'impianto idrico sino al punto di diramazione dalla parte centrale dell'impianto. Per definizione, l'impianto idrico raggruppa l'insieme delle tubature che trasportano l'acqua (fredda e/ o calda) dalla condotta principale alle varie utenze quali lavandini , water, docce, lavabi (di regola passando per il contatore). I tratti di tubature che si dipartono dalla parte centrale e si diramano verso la proprietà esclusiva, non vengono così ricomprese nell'insieme dei beni condominiali e appartengono ai proprietari della unità immobiliare delle quali sono a servizio. Responsabile per eventuali danni cagionati per la rottura di tali tubature è pertanto il suo proprietario. Il quale, in caso di accidentalità del sinistro, potrebbe trovare un indennizzo dall'assicurazione del suo appartamento e in concorso anche da quella condominiale.

RISPOSTA N. 1.932

Il condòmino paga il tetto da rifare anche se ignaro?

Ho comprato un mese fa un appartamento all'asta da un fallimento. Sembrava una buona occasione, ma mi sono trovata una spesa molto alta

Borsa

FTSE Mib	17.870,18	-3,28%	
FTSE All Share	19.438,13	-3,32%	
Dax Francoforte	10.475,49	-1,41%	
Cac 40 Parigi	4.636,61	-1,51%	

Ftse 100 Londra	5.960,23	-0,09%	
Dow Jones	25.015,91	4,89%	
Nasdaq	8.344,25	4,95%	
Nikkei Tokyo	19.867,12	0,85%	

Spread Btp-Bund	216,88	-3,05%	
Euro-Dollaro	1,1390	-0,58%	
Euro-Sterlina	0,8739	0,00%	
Euro-Yen	118,6500	1,31%	

Petrolio WTI	33,85	8,74%	
Oro Fino (euro/gr)	46,74	-0,43%	
Argento	17,07	1,10%	
Euribor (360) 3m	-0,468	0,005	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Acea	16.000	-6,21	3407	-13,23
Aceltel Group	2.180	9,00	11	-23,78
Acsm-Agam	1.820	4,00	359	-9,00
Adidas ag	223,450	-1,56	46749	-23,15
Adv Micro Devices	39.185	-1,64	37100	-3,50
Aedes	0,082	-0,34	28	-18,71
Aeffe	1,010	-3,99	108	-49,35
Aegon	2,281	-1,26	360	-44,28
Aeroprodotto Marconi Bo.	7,600	3,97	275	-37,29
Agas	35,590	-21,82	6362	-32,98
Ahold Del	21,220	-0,47	2529	-6,73
Air France Klm	5,128	-2,21	2198	-48,20
Air Liquide	112,500	-2,77	38867	-10,71
Airbus	92,980	2,50	71844	-28,72
Alerion	0,300	-0,78	195	-23,69
Algowatt	0,306	4,44	14	-23,69
Alkemy	4,100	0,74	23	-53,41
Allianz	175,160	1,24	79505	-20,02
Alphabett c1 A	1.091,800	0,65	325405	-8,71
Alphabett Classe C	1.107,400	1,02	387013	-7,47
Amazon	1.632,200	0,83	786512	-0,97
Ambienthesis	0,440	-4,35	41	-6,98
Amgen	180,700	6,81	131852	-6,01
Amplifon	20,760	-6,57	4700	-19,03
Anheuser-Busch	42,750	-1,09	68752	-42,17
Anima Holding	1,822	-5,49	1072	-58,68
Apple	244,200	1,06	1261949	-5,22
Asahi	3,990	1,01	171	-36,67
Asciopave	3,550	-5,08	832	-6,95
ASML Holding	246,300	2,20	106730	-6,85
Astaldi	0,327	5,68	32	-41,48
Astm	17,940	-1,13	2521	-33,46
Autitalia	14,135	-8,18	11672	-32,01
Autogrill	5,270	-6,97	1341	-43,51
Autos Meridionali	10,500	0,49	90	-32,57
Avio	22,040	-0,50	39	-13,13
Axa	17,830	-0,94	37250	-29,25
Azimut	13,825	-6,24	1980	-35,03
A2a	1,268	-7,17	3974	-24,13

B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50,500	0,00	21	0,00
B Desio Bria Rnc	2,280	5,56	30	4,59
B Desio e Brianza	2,700	3,45	331	6,50
B Ifis	10,230	-3,85	550	-26,93
B Immobiliare	0,087	-5,22	61	-25,47
B M.Paschi Siena	1,181	-6,27	1347	-15,52
B P di Sondrio	1,588	-3,35	720	-24,67
B Profilo	0,147	-1,01	100	-34,15
B Sardegna Rsp	7,200	0,00	48	-24,21
B Sistema	1,204	-4,44	97	-34,85
Banca Farmafactoring	4,585	-1,40	782	-14,14
Banca Generali	21,160	-6,37	2473	-26,93
Barco Bpm	1,223	-4,95	1863	-39,37
Barco Santander	2,710	-0,22	43737	-27,72
Basif	46,375	-3,65	42810	-32,77
Basinet	3,685	-4,41	225	-29,13
Bastogi	0,870	-5,07	108	-19,82
Bayer	56,810	-4,20	43422	-20,70
BB Biotech	49,900	0,30	2764	-18,20
BBVA	3,496	-12,80	23311	-30,63
B&C Speakers	11,150	-0,45	123	-20,64
Bca Finnat	0,230	0,00	83	-18,73
Bca Mediolanum	5,460	-11,94	4044	-38,34
Be	1,000	-1,96	135	-20,63
Beghelli	0,164	4,78	33	-23,84
Beiersdorf AG	97,300	2,06	24520	-31,81
B.I.F.	2,970	-0,67	518	-23,65
Bialetti Industrie	0,116	0,87	18	-40,97
Biancamano	0,196	3,16	7	-16,24
Blessee	8,645	-1,09	237	-41,78
Biora	0,500	0,18	3	-24,55
Bmw	50,590	-1,19	30455	-30,72
Bnp Paribas	34,915	3,25	31846	-33,89

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Borgosesia	0,370	-3,65	17	-20,60
Borgosesia Rsp	1,100	0,00	1	-19,71
Bper Banca	2,512	-4,85	1308	-43,97
Brembo	7,580	1,07	2531	-31,46
Brioschi	0,067	-5,06	53	-23,18
Brunello Cucinelli	27,220	0,96	1851	-13,75
Buzzi Unicem	15,965	2,37	2640	-28,89
Buzzi Unicem Rsp	9,570	0,95	390	-30,85
C				
Cairo Communication	1,676	-2,56	225	-38,27
Caleffi	0,898	-3,23	14	-26,39
Callagrone	2,280	0,44	274	-21,38
Callagrone Editore	0,876	-0,45	110	-20,36
Campari	6,815	-2,50	7916	-16,28
Carel Industries	10,160	-3,24	1016	-26,70
Carraro	1,184	-8,92	94	-46,67
Carrefour	14,190	-2,40	10003	-6,74
Cattolica Assicurazioni	5,165	-4,35	900	-38,95
Cellularelle	5,220	-1,51	113	-25,43
Cembellur	19,500	0,52	332	-18,75
Cementir Holding	4,970	1,36	791	-26,09
Centrale del Latte d'Italia	0,278	-2,60	26	-23,55
Cerved Group	7,235	-3,60	1413	-16,79
Chi	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,092	-5,32	9	-22,83
Cir	0,397	-2,33	342	-27,46
Class Editori	0,088	-16,02	15	-50,11
Cnh Industrial	6,900	-3,87	9414	-29,52
Comma Res	8,040	-0,25	290	-8,84
Commerzbank	4,000	8,92	5009	-27,40
Conafi	0,290	1,40	11	-4,92
Continental AG	81,280	2,24	16256	-29,32
Cose Belle D'Italia	0,230	-3,77	4	-33,91
Covivio	80,300	-5,75	7007	-22,19
Cr Valltellinese	0,045	-3,81	319	-36,10
Credem	3,750	-0,13	1246	-27,75
Credito Agricole	7,800	0,93	17365	-39,77
Csp International	0,428	3,88	14	-29,14

D				
Daimler	30,920	0,28	29825	-37,62
D'Amico	0,010	0,00	87	-49,42
Danielli & C	10,500	-1,69	429	-35,50
Danielli & C Rsp	7,200	0,00	291	-28,71
Danone	57,940	-1,23	29710	-22,04
Datagroup	11,070	-4,07	647	-34,38
Dea Capital	1,176	-1,67	312	-19,45
DeLonghi	13,130	-4,02	1963	-30,34
Deutsche Bank	5,990	0,17	3397	-13,89
Deutsche Borse AG	136,590	-3,53	26354	-1,62
Deutsche Lufthansa AG	10,635	-2,25	4945	-35,51
Deutsche Post AG	23,645	2,47	28676	-31,19
Deutsche Telekom	13,202	-3,55	57478	-10,23
Diasorin	104,400	3,37	5841	-9,53
Digital Bros	9,170	-3,68	131	-26,52
doValue	8,900	-7,29	712	-27,64
E				
Edison Rsp	0,936	-3,11	103	-9,13
Eems	0,070	6,06	3	21,11
El En	20,080	-3,28	392	-39,23
Elica	2,455	-4,47	155	-19,77
Emak	0,700	-1,41	115	-23,25
Enav	4,506	-2,64	2441	-15,30
Enel	6,704	-5,66	68157	-5,20
Enervit	2,990	-1,97	53	-42,32
Engie	13,160	-4,46	28868	-9,77
Eni	8,165	0,80	29673	-41,03
E.ON	9,607	-4,45	19224	0,91
Eprire	0,180	1,23	7	-64,06
Equita Group	2,470	13,30	124	-13,33
Erg	17,820	-5,96	2679	-7,28
Espinnet	4,175	-2,22	219	-49,40
Essilorluxottica	108,550	-4,61	23670	-19,77
Eukodex	0,900	5,88	20	-11,76
Eurotech	5,730	-1,88	204	-32,03

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Evonik Industries AG	22,280	0,00	10382	-17,27
Exor	54,940	-3,98	13241	-20,47
Exprivia	0,537	3,27	28	-35,38
F				
Facebook	150,680	-0,32	357162	-17,84
Falck Renewables	4,682	-7,65	1364	-1,64
Ferrari	125,500	0,64	24337	-15,15
Fiat Chrysler	9,328	-0,58	14455	-29,30
Fidia	2,380	0,21	12	-37,37
Fiera Milano	3,540	1,00	255	-35,40
Fila	9,130	-4,99	391	-36,42
Fincantieri	0,502	2,05	854	-45,44
FinecoBank	7,536	-7,17	4592	-29,50
Firm	4,495	-4,71	215	-28,91
Fresenius M Care AG	70,500	0,00	21955	4,91
Fresenius SE & Co. KGaA	36,875	-4,17	20124	-25,47
Fulxis	0,578	5,09	6	-16,95
G				
Gabetti	0,273	0,37	16	-5,54
Garofalo Health Care	4,760	-2,26	390	-37,36
Gas Plus	1,470	-7,84	66	-39,26
Gedi Gruppo Editoriale	4,435	-0,91	221	-48,41
Gefran	4,200	0,96	60	-3,82
Generali	13,550	-1,53	21270	-26,34
Geniutty	0,587	3,53	152	-50,34
Geniutty group	0,025	12,61	3	-16,11
Gilead Sciences	62,490	-0,23	81607	5,63
Goi	5,560	-4,79	88	-31,36
Guaia Closures	5,620	-4,75	349	-22,80
H				
Heidelberg Cement AG	46,980	-1,36	8809	-27,70
Henkel KGaA V2	75,500	-0,37	12451	-18,81
Hera	3,336	-6,13	4969	-14,46
I				
I Grandi Viaggi	0,630	-4,55	30	-51,72